

Ordinanza n. 5 del 12 GEN. 2017

OGGETTO: Eliminazione delle sterpaglie e pulitura dei terreni. Prevenzione incendi. Modalità e divieti.

IL SINDACO

quale Autorità Locale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 L. 225/1992 e quale Autorità Sanitaria ex art. 50 T.U.E.L.

CONSIDERATO CHE i terreni incolti e/o abbandonati nei quali non viene svolta alcuna operazione di pulitura e sistemazione delle aree, sono divenuti -in considerazione della rilevanza del fenomeno che genera rispercussioni sotto il profilo dell'igiene e della sanità anche per la presenza di ratti e rettili e di sterpaglie facilmente infiammabili- una grave emergenza cui far fronte con i rimedi dettati dall'ordinamento a tutela degli interessi pubblici protetti.

CONSIDERATO CHE con precedente ordinanza n. 66 del 17 Aprile 2015 si è proceduto a disciplinare l'accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie ed erbacce, quali residui vegetali di natura agricolo-forestale, anche derivante da verde pubblico o privato, quale un'antica pratica agricola di reimpiego di materiali come sostanze concimanti o ammendanti;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il territorio comunale, non solo durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti per l'incolumità pubblica a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, invase da sterpaglie ed arbusti che risultano facili strumenti di propagazione del fuoco, con il rischio di estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture od infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

VISTA la Legge 353/2000;

VISTO il D.Lgs 112/98

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3606/2007;

VISTI gli artt. 449 e 650 c.p.;

VISTO il R..D. 773/1931 - T.U.L.P.S.;

VISTO il R.D. 1265/1934 - T.U.L.S.;

VISTA la Direttiva Europea 2008/98/CE;

VISTA la Legge Regionale n.11 del 07.05.1996 - Regione Campania - All.C modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 24.07.2006;

VISTIO il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010;

VISTO il D.L. n. 91 del 24.06.2014;



ORDINA

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree private e/o pubbliche, terreni, campi agricoli ed altri immobili, **di procedere alla completa pulitura di tali aree** da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché di provvedere al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché sui corpi illuminanti pubblici ed altre condutture aeree, di sgomberare le suddette aree da immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere anche veicolo di incendio.

2. È stabilito altresì il **divieto assoluto di accensione di fuochi, per le indicate finalità, dal 1 Aprile al 30 Settembre**, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile p.t. del Servizio Ambiente del Comune e nel rispetto delle normative vigenti.

SANZIONI

Ai trasgressori sarà applicata, con procedimento amministrativo avviato dal Comando di Polizia Locale o dalle altre FF.PP con le modalità di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, la sanzione da euro 100,00 a euro 1000,00, come da Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 36 del 30/07/2003 salvo i casi di violazione della legge penale o di eventuali altre violazioni.

PUBBLICIZZAZIONE

Alla presente ordinanza sarà data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo del Comune nel sito internet www.comuneischia.it

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze alle altre FF.PP.

DECORRENZA E VALIDITÀ

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente.

Dalla Residenza Municipale, **20 GEN 2017**



II SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino